

N.RG 3501 / 2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ancona
Sezione A1 SEZIONE ANCONA

Il Giudice di Pace di Ancona Dott. LORENA VOLPONE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3501 / 2022 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: [REDACTED]
Con domicilio eletto in Bologna [REDACTED] presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende in
virtù di procura in calce al ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento

OPPONENTE

E

Controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - 13756881002, in
persona del legale rappresentante pro-tempore
Con domicilio eletto in San Benedetto del Tronto Via della Liberazione n.190,
rappresentata e difesa dalla Dott. Vittoria Ciaralli come da delega in atti

OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione ex art. 615-617 c.p.c.



Conclusioni: come da verbale d'udienza del 17.02.23, da intendersi qui integralmente trascritte.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

L'opponente impugnava la cartella esattoriale descritta nel ricorso, chiedendo la nullità e la revoca del preavviso di fer-mo; annullamento dell'intero debito in esso riportato; in su-bordine previa dimostrazione di controparte, che ne è esclusivamente gravata di fondatezza e tempestività del credito, la riduzione del debito alle sole violazioni del codice della strada, con esclusioni di ulteriori sanzioni interessi ed oneri di riscossione.

Si costituiva in Cancelleria l'agenzia delle Entrate- Riscos-sione la quale chiede che fosse dichiarata la carenza di legit-timazione passiva per l'eccezioni riferibili all'Ente imposito-re con riconoscimento del suo operato ritenedo valido ed efficace l'atto impugnato.

In assenza di istruttoria e previo mutamento del rito, all'udienza del 17.02.23 veniva precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione .

Ciò premesso, il Giudicante osserva in:

DIRITTO

L'opposizione è fondata.

Nel caso di specie quindi il ricorrente proponendo l'eccezione relativa alla mancata notifica dei verbali di accer-tamento e delle successive cartelle esattoriali ha inteso pro-porre opposizione a tali atti e non al semplice avviso di fer-mo che è un atto che non è neppure previsto dalla legge.

Tuttavia, dalle ricevute postali di notifica risulta che queste non sono state regolarmente consegnate.

Considerato che tale accertamento costituisce il presupposto indispensabile per procedere alla contestazione dei verbali, si deve procedere a tale ultimo accertamento.

L'opposta a fronte della contestazione del ricorrente non ha prodotto alcuna prova



Ancona li 25.07.23

Così deciso in Ancona, li 28-7-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. LORENA VOLPONE

